

Articolo 1, commi 26-27

Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo

**Lavoro autonomo:
quando la presunzione non è in partita**

di Gabriele Gamberini, Davide Venturi*

Il comma 26 dell'art. 1 ddl n. 5256 propone di introdurre nell'ambito del d.lgs. n. 276/2003 un nuovo articolo, il 69-bis, a conclusione del capo dedicato al lavoro a progetto e al lavoro occasionale. In sede di Commissione lavoro – prima dell'approvazione in Senato – il disegno di legge ha subito importanti e significative modifiche tecniche rispetto al testo originario.

L'approccio normativo utilizzato, costruito sul concreto sospetto che gran parte delle c.d. partite IVA mascherino altre tipologie di lavoro, sembra aspirare ad una funzione deterrente rispetto all'uso troppo disinvolto del lavoro autonomo.

La presunzione legale di cui all'art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003

Il primo comma dell'art. 69-bis prevede una presunzione *juris tantum* in base alla quale le prestazioni lavorative svolte da persona titolare di partita IVA sono considerate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due dei tre indicatori espressamente previsti dal testo normativo. Si tratta di tre indici che, in sostanza, rilevano i caratteri della continuità della prestazione e/o della sostanziale dipendenza economica che, se combinati tra loro, fanno presumere la esistenza di un rapporto di etero-coordinazione, di fatto esercitato dal committente nei confronti del lavoratore autonomo. La introduzione di un sistema di presunzione legale in materia rappresenta una vera novità, del tutto in linea con lo spirito della riforma, il cui scopo in tema di rapporti di lavoro flessibile è di favorire una polarizzazione delle qualificazioni contrattuali verso le forme di maggiore tutela.

a) Il primo indicatore riguarda i rapporti di lavoro autonomo di durata superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare. È un indice di continuità della prestazione, idoneo a far presumere la esistenza di un rapporto non occasionale e/o saltuario tra committente e lavoratore autonomo.

b) Il secondo indicatore riguarda le prestazioni di lavoro autonomo il cui corrispettivo annuo costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi totali percepiti dal lavoratore autonomo nell'arco dell'anno solare. Si tratta di un criterio quantitativo non definito in cifra fissa (es. migliaia di euro all'anno), ma basato

* Le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero personale dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

sulla percentuale del valore delle attività prestate a favore di un unico soggetto committente, o meglio di un unico centro di imputazione di interessi, rispetto al valore complessivo del fatturato annuo del lavoratore autonomo. Ove il primo valore costituisca più dell'80 per cento del secondo potrà ipotizzarsi una sostanziale dipendenza economica. Tale criterio viene quindi disciplinato in modo sostanziale e non meramente formale, per cui rileva come centro di imputazione economica da prendere a base del calcolo percentuale non solo il fatturato del lavoratore autonomo rispetto ad un medesimo soggetto giuridico (unico committente in senso formale), ma anche quanto fatturato a soggetti diversi ma riconducibili ad un unico centro di imputazione di interessi (unico committente in senso sostanziale).

c) Il terzo indicatore risiede nella circostanza che il lavoratore autonomo disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Si tratta di un indice che rileva la sussistenza di un vero e proprio inserimento del lavoratore nell'ambito della organizzazione del committente. Il criterio in esame dovrà verosimilmente essere inteso come riferito ad una postazione di lavoro ordinariamente messa a disposizione del singolo lavoratore autonomo nei locali del committente, non rientrando dunque nella nozione il caso in cui il committente fornisca una postazione di lavoro ad uso promiscuo per tutti i propri fornitori. Probabilmente però sarebbe stato maggiormente opportuno, per scongiurare possibili equivoci, qualificare la "postazione di lavoro" come "dedicata" piuttosto che "fissa".

Nei primi due criteri presuntivi è presente il riferimento temporale all'anno solare: tale concetto, già previsto anche all'art. 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, tuttavia è stato oggetto di diverse interpretazioni. Nell'ambito del diritto del lavoro il riferimento all'anno solare è stato in più occasioni inteso come criterio mobile, contrapposto all'anno civile (che va dal 1° gennaio al 31 dicembre), mentre dal punto di vista fiscale, il riferimento all'anno solare per la fatturazione coincide proprio con l'anno civile. Il riferimento normativo che deve essere considerato ai fini della interpretazione dei primi due indicatori previsti dalla norma è l'art. 21, d.P.R. n. 633/1972 (norma istitutiva dell'IVA), rubricato «fatturazione delle operazioni», secondo il quale la fattura è datata e numerata in ordine progressivo per anno solare, che corrisponde all'anno civile. Infatti, per esigenze tanto di coerenza normativa nell'ambito della materia in esame, quanto di risposta alle più complessive necessità di certezza del diritto, la interpretazione della collocazione temporale dei due primi indicatori non può che essere il criterio contabile che regola la fatturazione stessa. Diversamente, la norma sarebbe difficilmente comprensibile.

Prestazioni lavorative rispetto a cui non opera la presunzione legale

Il secondo comma dell'art. 69-*bis* corregge l'ampiezza dei criteri presuntivi, la cui applicazione generalizzata – prevista nell'originario testo governativo – avrebbe portato a conseguenze irragionevoli, includendo nel meccanismo della presunzione anche prestazioni di autentico lavoro autonomo.

La presunzione di cui al primo comma viene dunque meno ove operino, congiuntamente, i due seguenti criteri, idonei a far considerare genuinamente autonoma la prestazione lavorativa nonostante la eventuale sussistenza dei suddetti indicatori.

a) Dal punto di vista qualitativo la prestazione deve essere caratterizzata da «competenze teoriche di grado elevato» ovvero da significative «capacità tecnico-pratiche». Il criterio che determina l'acquisizione delle competenze teoriche è la frequenza a «significativi percorsi formativi», mentre le capacità tecnico-pratiche non possono che essere il risultato della esperienza e del concreto esercizio nel tempo delle relative attività. In altre parole, non opera la presunzione legale di sfavore per la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo qualora l'attività oggetto del contratto richieda per se stessa reali competenze teoriche e pratiche acquisibili attraverso la formazione o la esperienza *on the job*. Tale esenzione appare condivisibile poiché valorizza il possesso di oggettive competenze spendibili sul mercato quale indicatore di reale autonomia e allo stesso tempo pone sul medesimo piano tanto le competenze teoriche, acquisite mediante percorsi formativi, quanto le competenze pratiche, acquisite mediante il lavoro e la esperienza. La presunzione legale di cui al primo comma si applicherà quindi a tutte le attività che hanno un contenuto teorico elementare o anche di livello medio, dunque non «elevato», che oggettivamente sono, sul piano organizzativo, più facilmente inseribili in processi

standardizzati di etero-coordinamento e di etero-direzione da parte del committente. Medesima sorte spetta alle attività che non necessitano di particolari competenze tecnico-pratiche.

b) Dal punto di vista quantitativo invece il reddito annuo del lavoratore autonomo deve essere pari o superiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile contributivo di cui all'art. 1, comma 3, l. n. 233/1990, che regola la previdenza per artigiani e commercianti. Secondo quanto previsto dalla Circolare Inps 03.02.2012, n. 14, per il 2012 il minimo contributivo di riferimento è stabilito in € 14.930,00 e, dunque, il parametro minimo di 1,25 volte il reddito di riferimento per la non operatività della presunzione legale, tenendo a base i dati del 2012, è pari a € 18.662,50 (circa 1.550 € mensili).

La combinazione dei due criteri di esenzione, che valgono da un lato a concentrare la operatività della presunzione stessa nell'ambito delle attività a basso contenuto professionale, intellettuale o manuale, e dall'altro a limitarne la operatività per i soggetti a basso reddito, appare coerente con l'intento di tutelare coloro che, pur titolari di partita IVA, in realtà sono particolarmente deboli nel mercato del lavoro, e concretamente esposti a situazioni di sostanziale dipendenza economica rispetto ad un unico committente.

Sempre nell'ordine di limitare la operatività della presunzione agli ambiti di autonomia marginali e non diversamente regolati, si pone anche il terzo comma dell'art. 69-*bis*, che ne esclude la operatività nel caso di attività per il cui esercizio è necessaria la iscrizione ad un ordine professionale, o a specifici registri, albi, ruoli o elenchi professionali. La ricognizione puntuale delle ipotesi di esenzione così definite è lasciata alla fonte regolamentare, che dovrebbe intervenire entro tre mesi dalla entrata in vigore della riforma.

Disposizioni operative: entrata in vigore della norma, ipotesi speciali di conversione del rapporto e criteri di imputazione degli obblighi contributivi

Per quanto riguarda la entrata in vigore della norma, il quarto comma dell'art. 69-*bis* precisa che essa trova immediata applicazione solo per i rapporti di lavoro autonomo instauratisi in seguito alla data di entrata in vigore della intera riforma. Per quelli già in corso invece la operatività scatterà dodici mesi dopo la entrata in vigore della norma, lasciando quindi congruo margine alle parti per effettuare i necessari adeguamenti contrattuali.

All'interno del quarto comma viene inoltre fatto un riferimento all'applicazione della disposizione di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, la quale – nella nuova formulazione proposta dall'art. 1, comma 23, ddl n. 5256 – prevede l'applicazione di un criterio di presunzione assoluta di subordinazione nel caso in cui la collaborazione coordinata e continuativa non contenga la necessaria individuazione di un progetto. Tale richiamo, seppur in maniera non eccessivamente esplicita, aumenta esponenzialmente i rischi per le imprese che intendono avvalersi di un collaboratore autonomo. Posta la presunzione legale *juris tantum* che può condurre dal lavoro autonomo alla collaborazione coordinata e continuativa, può esservi un ulteriore salto qualificatorio. Infatti nel caso in cui il contratto di lavoro autonomo, convertito in collaborazione coordinata e continuativa, non sia riconducibile «a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore» – e verosimilmente non lo sarà trattandosi di una precisazione alla quale le parti non erano tenute avendo intenzione di porre in essere un contratto di altra natura – il rapporto può essere ulteriormente convertito, in sede giudiziale, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Dunque, una possibile, anzi probabile, doppia conversione: dall'autonomia alla etero-coordinazione (comma 1), e da questa ultima alla etero-direzione (comma 4).

Lo stesso effetto di doppia conversione del contratto rischia di potersi realizzare anche in via amministrativa, in caso di verifica ispettiva da parte degli ispettori del lavoro o degli ispettori di vigilanza degli Istituti, i quali potrebbero – anche in assenza di specifica richiesta da parte del lavoratore interessato – procedere alla riqualificazione amministrativa di contratti di lavoro autonomo in contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tali provvedimenti potrebbero essere giustificati dall'accertamento della sussistenza di almeno due dei tre criteri presuntivi di cui al primo comma della

norma in esame e, se del caso, in base al criterio di presunzione assoluta di cui al quarto comma, in considerazione della mancata individuazione contrattuale del progetto. Si può dunque ragionevolmente osservare che, qualora la riforma dovesse essere approvata nei termini attuali, la impresa che intendesse effettivamente avvalersi di un rapporto di lavoro autonomo – anche in presenza di prestazioni lavorative per le quali si esclude la operatività della presunzione legale (comma 2) – potrebbe effettivamente avere un rinnovato interesse, ed indubbi oggettivi vantaggi, nel ricorrere all'istituto della certificazione dei contratti (Titolo VIII, Capo I, del d.lgs. n. 276/2003), al fine di evitare, o perlomeno arginare, possibili contenziosi in tema di qualificazione del contratto.

L'art. 69-*bis* si conclude poi con una previsione di carattere previdenziale. A norma del quinto comma il lavoratore autonomo a cui sia stato convertito il contratto e al quale conseguentemente venga richiesto di assolvere gli obblighi contributivi relativi alla propria posizione nell'ambito della gestione separata Inps, ha diritto di rivalsa nei confronti del committente per la quota parte a lui spettante (due terzi dell'importo contributivo). Si sottolinea, sul punto, che la legge prevede che la legittimazione all'azione di regresso sia del lavoratore che ha dovuto adempiere alla intera obbligazione contributiva nei riguardi dell'Istituto, e non spetti anche all'Istituto medesimo, il quale sembra non averne titolo, in quanto il credito contributivo in questa ipotesi sarebbe già stato assolto dal lavoratore.

Criteria interpretativi

Il comma 27 dell'art. 1 ddl n. 5256 prevede invece un criterio di interpretazione autentica dell'art. 61, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 276/2003, la cui previsione di esenzione dall'obbligo della individuazione contrattuale di un progetto per le professioni intellettuali, per cui è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo, deve essere intesa in senso restrittivo. Ciò significa che non si deve ritenere che la iscrizione ad un albo di per sé costituisca una esenzione soggettiva all'obbligo del progetto, ma che la eccezione in esame si riferisce all'esercizio delle specifiche attività professionali per il quale è richiesta la iscrizione all'albo. La eccezione infatti opera in senso sostanziale e per materia, la quale deve essere oggettivamente riconducibile nell'ambito delle attività per le quali vige l'obbligo di iscrizione all'albo, e non in senso formale come semplice eccezione soggettiva basata sul criterio della iscrizione del soggetto interessato.

Conclusioni

A fronte di un mercato del lavoro in cui alto è il sospetto che molte partite IVA mascherino rapporti di lavoro di altra natura ¹ il Legislatore ha deciso di reagire in maniera energica apprestando un sistema di presunzioni che dovrebbero scoraggiare l'uso di tale tipologia contrattuale a quei sedicenti committenti che impongono ai propri ipotetici collaboratori autonomi modalità di lavoro che presentano pericolose affinità con la subordinazione. Le modifiche introdotte dalla Commissione lavoro del Senato hanno poi definito in maniera più ponderata l'ambito di operatività della presunzione valorizzandone le potenzialità. Resta tuttavia aperto l'interrogativo su quale sarà la sorte di tutti quei collaboratori autonomi ai quali le imprese non rinnoveranno i contratti per paura che un giudice possa trasformare quel rapporto di lavoro in collaborazione coordinata e continuativa o addirittura in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Con il tasso di disoccupazione che ad aprile 2012 ha raggiunto il 10,2% ² si vedrà se gli interessati lotteranno per vedersi riconosciute maggiori tutele o cederanno alla tentazione del lavoro sommerso rinunciando ai diritti in nome di "pochi, maledetti e subito".

¹ Cfr. C. Tucci, *False quasi il 15% delle partite Iva*, in *Il Sole 24 Ore*, 25 maggio 2012, p. 47 che riporta i dati di una indagine Isfol Plus di prossima pubblicazione a cura di Emiliano Mandrone e Manuel Marocco, secondo cui su 2.031.236 titolari di partita IVA, 299.088 (il 14,7% circa) nascondono rapporti di lavoro di altra natura.

² Fonte ISTAT.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

Articolo 1, commi 26-27




Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo








- Il Legislatore del ddl n. 5256 dispone che nell'ambito del d.lgs. n. 276/2003, a conclusione del capo dedicato al lavoro a progetto e al lavoro occasionale, sia introdotto un nuovo articolo, il 69-*bis*, avente ad oggetto le altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo.
- Il primo comma dell'art. 69-*bis* introduce una presunzione *juris tantum* in base alla quale le prestazioni lavorative svolte da lavoratori autonomi titolari di partita IVA sono considerate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due dei seguenti tre indicatori:
 - a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare;
 - b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;
 - c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
- Il secondo comma dell'art. 69-*bis* tuttavia stabilisce che la presunzione di cui al primo comma viene meno ove operino, congiuntamente, due criteri idonei a far considerare genuinamente autonoma la prestazione lavorativa nonostante la eventuale sussistenza degli indicatori sopra analizzati. Per non essere soggetta alla presunzione la prestazione dovrà pertanto essere:
 - a) connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
 - b) svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 233/1990. Per l'anno 2012 tale reddito non deve essere inferiore a € 18.662,50 (circa 1.550 € mensili).
- Il terzo comma dell'art. 69-*bis* aggiunge una ulteriore eccezione alla presunzione di cui al primo comma per le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede la iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. La ricognizione delle predette attività e la individuazione di specifici requisiti e condizioni per non essere soggetti alla presunzione verrà effettuata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della riforma, sentite le parti sociali.
- Nel quarto comma dell'art. 69-*bis* vi è un riferimento all'applicazione della disposizione di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, la quale, nella nuova formulazione proposta dall'art. 1, comma 23, ddl n. 5256, prevede l'applicazione di un criterio di presunzione assoluta di subordinazione, nel caso in cui la collaborazione coordinata e continuativa non contenga la necessaria individuazione di un progetto. La norma in esame dunque prevede:








- una presunzione legale *juris tantum* che può condurre alla conversione del contratto di lavoro autonomo in collaborazione coordinata e continuativa e, se non è possibile individuare un progetto:
 - il contratto può essere convertito, in sede giudiziale o in via amministrativa, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Il quinto comma dell'art. 69-bis della norma descrive la situazione del lavoratore autonomo il quale, nel caso in cui gli sia richiesto di assolvere gli obblighi contributivi relativi alla propria posizione nell'ambito della gestione separata Inps, ha diritto di rivalsa nei confronti del committente per la quota parte a lui spettante (due terzi dell'importo contributivo) qualora operi la presunzione di cui al comma 1.
- Le previsioni di cui all'art. 69-bis avranno effetto:
 - a) immediato per i rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma;
 - b) decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della riforma per i rapporti già in corso.
- Il comma 27 dell'art. 1 ddl n. 5256 prevede infine un criterio di interpretazione autentica dell'art. 61, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 276/2003, che prevede la esenzione dall'obbligo della individuazione contrattuale di un progetto per le professioni intellettuali, per cui è previsto l'obbligo di iscrizione ad un albo. Si stabilisce quindi che tale disposizione debba essere intesa in senso restrittivo: ciò significa che non si deve ritenere che la iscrizione ad un albo di per sé costituisca una esenzione soggettiva all'obbligo del progetto, ma che la eccezione in esame si riferisce all'esercizio delle specifiche attività professionali per il quale è richiesta la iscrizione all'albo.


SCHEDA DI VALUTAZIONE

Lavoro autonomo

contenuto	potenzialità/criticità	valutazione
Introduzione nell'ambito del d.lgs. n. 276/2003, a conclusione del capo dedicato al lavoro a progetto e al lavoro occasionale, di un nuovo articolo, il 69-bis, avente ad oggetto le altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo	<p>Il sistema della presunzione legale introdotto dalla norma tende a polarizzare i rapporti caratterizzati da forme di autonomia "debole" verso le forme contrattuali che offrono maggiore tutela per il lavoratore</p> <p>Trattandosi di forme di <i>contingent work</i> (lavoro debole), l'inasprimento dei rischi per l'impresa potrebbe spingere in definitiva verso il lavoro sommerso?</p>	 
Introduzione della presunzione <i>juris tantum</i> in base alla quale le	Il sistema nel suo complesso appare piuttosto equilibrato, esso comprende da un lato la	

<p>prestazioni lavorative svolte da lavoratori autonomi titolari di partita IVA sono considerate come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di almeno due dei tre indicatori determinati dalla legge</p>	<p>definizione dell'ambito di operatività della presunzione, e dall'altro lato una serie di ipotesi in cui la presunzione non opera. Queste limitazioni all'applicazione della presunzione sono opportune, perché concentrano l'azione dello strumento nelle situazioni di sostanziale dipendenza economica e di riconducibilità dell'attività autonoma a quote marginali di mercato</p> <p>Il sistema di presunzione legale, con i rischi che comporta per l'impresa, finirà per aumentare il ricorso al lavoro sommerso?</p>	
<p>Determinazione del primo indicatore nella durata della collaborazione complessivamente superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre)</p>	<p>Il riferimento temporale ampio consente di non includere situazioni di reale occasionalità della prestazione di lavoro autonoma</p>	
<p>Determinazione del secondo indicatore nella circostanza che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare</p>	<p>L'elevato livello percentuale preso a riferimento consente di intercettare le situazioni che rivelano una sostanziale dipendenza economica del lavoratore autonomo dal committente</p> <p>Nel caso in cui il lavoratore sommerso svolga lavori per diversi committenti, ma fatturi solo al committente principale e operi nel sommerso con gli altri committenti, che succede?</p>	 
<p>Determinazione del terzo indicatore nella circostanza che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente</p>	<p>Sebbene la introduzione in Commissione lavoro del Senato della espressione «postazione fissa di lavoro» abbia migliorato la prima versione della norma, il termine "fissa" resta ambiguo. Sarebbe stato meglio sostituirlo con "dedicata"</p>	
<p>Eccezione alla presunzione di cui al primo comma ove operino, congiuntamente, due criteri idonei a far considerare genuinamente autonoma la prestazione lavorativa nonostante la eventuale sussistenza degli indicatori sopra analizzati</p>	<p>La previsione consente di concentrare la operatività della presunzione sulle situazioni di reale continuità della prestazione e in quelle di sostanziale dipendenza economica, la quale spesso è indice di etero-coordinamento e di etero-direzione</p> <p>La eccezione alla presunzione opera se i due criteri coesistono. Nel caso in cui venga soddisfatto soltanto il primo criterio, più</p>	 

	importante rispetto al secondo, rientra in gioco la presunzione legale	
Determinazione del primo criterio nella circostanza che la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività	Criterio sostanziale. Si tratta di valorizzare le competenze del lavoratore come indici di autonomia della prestazione	
Determinazione del secondo criterio nella circostanza che la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, l. n. 233/1990	Limita la operatività della presunzione legale Che succede se il lavoratore autonomo opera in una situazione di sommerso e non fattura regolarmente ai propri clienti? In tale contesto questo criterio potrebbe operare negativamente anche in combinazione con quello di cui al comma 1, lett. b, del nuovo art. 69-bis	 
Eccezione alla presunzione di cui al primo comma per le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede la iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati	La eccezione appare ragionevole, in quanto opera sulla base della esistenza di un criterio legale (iscrizione ad un albo) che fa presumere, al contrario, l'autonomia della prestazione	
Riferimento all'applicazione della disposizione di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e conseguente possibile conversione del contratto di lavoro autonomo prima in collaborazione coordinata e continuativa e poi in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato	Si tratta di un sistema di "doppia conversione" piuttosto punitivo, che opera attraverso un sostanziale automatismo formale: difficilmente le parti che intendono stipulare un contratto di lavoro autonomo ex art. 2222 c.c. si preoccupano di renderlo riconducibile «a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore»	
Qualora il contratto di lavoro autonomo venga convertito in collaborazione coordinata e continuativa, al lavoratore autonomo a cui sia richiesto di assolvere gli obblighi contributivi	È opportuno che la legittimazione sia limitata al soggetto che ha eseguito la prestazione, e non si estenda anche agli Istituti, il cui credito è stato comunque soddisfatto Siamo certi che gli Istituti, rispetto ai quali i	 

<p>relativi alla propria posizione nell'ambito della gestione separata Inps, spetta il diritto di rivalsa nei confronti del committente per la quota parte a lui spettante (due terzi dell'importo contributivo)</p>	<p>lavoratori autonomi non adempiono le obbligazioni legate alla gestione separata, non siano spinti in una situazione di conflitto di interesse, consistente nel vantaggio economico di accertare in via amministrativa la sussistenza dei criteri presuntivi di cui al comma 1, al fine di veder soddisfatti i propri crediti, eventualmente favorendo l'assunzione della obbligazione da parte di un altro soggetto, il committente appunto?</p>	
<p>Entrata in vigore della disciplina in esame</p>	<p>Nel caso di contratti di lavoro autonomo già in essere, si lascia alle parti un tempo congruo per adeguarsi alle nuove disposizioni</p>	
<p>Criterio di interpretazione autentica dell'art. 61, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 276/2003</p>	<p>Criterio che privilegia la sostanza rispetto alla forma</p>	